

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 1951

(46ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo dei Comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di Aziende demaniali patrimoniali » (N. 1581) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 457
ROMANI, <i>Commissario per il turismo</i>	457, 459, 460
GIUA	458
BRAITENBERG	459
ROSATI, <i>relatore</i>	459
CARON	460
TAMBURRANO	460

La riunione ha inizio alle ore 12.

Sono presenti i senatori: Benedetti Tullio, Braitenberg, Caminiti, Carmagnola, Caron, Castagno, De Gasperis, Fiore, Guglielmo,

Giua, Longoni, Molinelli, Origlia, Perini, Ricci Federico, Rosati, Sartori, Tamburrano e Tartufoli.

Interviene altresì il Commissario per il turismo, onorevole Romani.

CARON, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo dei Comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di Aziende demaniali patrimoniali » (N. 1581) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo dei Comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di Aziende demaniali patrimoniali ».

La discussione di questo disegno di legge aveva subito, nella riunione precedente, una sosta in conseguenza della questione sollevata dall'onorevole Roveda, che rifletteva il numero dei rappresentanti delle diverse confederazioni dei lavoratori che dovrebbero far parte del Comitato di amministrazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo delle quali si occupa il disegno di legge in esame.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Ritengo che, con i chiarimenti che sto per dare, anche la Commissione del Senato potrà approvare all'unanimità questo progetto di legge,

come alla unanimità è stato approvato dalla competente Commissione della Camera dei deputati dopo lunga discussione.

Debbo prima di tutto far notare come si tratti di un numero ridottissimo di Aziende demaniali, poichè su centosettanta Aziende autonome che sono sorte in Italia, abbiamo solo quattro o cinque Aziende demaniali. C'è una diversità costituzionale tra queste Aziende autonome, che hanno sede nelle località dove vi sono per lo più stabilimenti termali come a Salsomaggiore e a Montecatini, e le altre Aziende. Ecco perchè si è creduto opportuno, essendo poste queste Aziende in piccole località di soggiorno ed essendo altresì esse in piccolo numero, adeguare queste Aziende, per quello che è il funzionamento, alle altre Aziende autonome. In altri termini, il Comitato di amministrazione oltre ad esser composto dal rappresentante del Prefetto, dal rappresentante del Sindaco, dal direttore e dal gestore dell'Azienda stesse, avrebbe tra i suoi membri anche altri Enti interessati allo sviluppo turistico della località, come avviene nelle altre Aziende autonome.

A questo punto è sorta la questione della inclusione di rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori nel Comitato di amministrazione. È un problema nuovo poichè non si ha nelle altre Aziende autonome un simile precedente. Il senatore Roveda, nel suo intervento, ha detto a questo proposito come per rappresentanti dei lavoratori si debba intendere non i rappresentanti di quella determinata categoria di lavoratori, ma di rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali. Ma ciò non è giusto: quando nel disegno di legge si parla di rappresentanti dei lavoratori, si allude evidentemente ai lavoratori interessati, cioè ai lavoratori della mensa. Infatti non ci troviamo qui di fronte a conflitti di ordine sindacale, perchè tutti sono interessati allo sviluppo di queste Aziende demaniali, che non bisogna considerare come delle Aziende commerciali. Vi è tutto un complesso di persone interessate al fiorire di queste aziende, poichè queste sono collegate allo sviluppo di una determinata località di soggiorno. Tale sviluppo si cerca di raggiungere attraverso la costruzione di sentieri, attraverso rimboschimenti, attraverso passeggiate che rendano più ameno il soggiorno nelle

località. Pertanto — ripeto — qui non vi sono questioni sindacali, non vi sono interessi sindacali da tutelare. In ogni caso non è qui interessata certo tutta la categoria dei lavoratori, ma solo quel determinato settore di lavoratori. Nella discussione svoltasi in questa Commissione nell'ultima riunione si è invece ritenuto che potessero sorgere dei conflitti di carattere politico e sindacale.

Per rendere chiara la situazione, mi si consenta ad ogni modo di ricordare quanto è avvenuto nella Commissione competente della Camera dei deputati, dove la questione è stata sollevata e risolta in pieno accordo. Infatti, su trenta votanti, meno uno che si è astenuto, il quale voleva modificare totalmente la dizione dell'articolo unico del disegno di legge, tutti gli altri ventinove hanno votato in favore. Alla Camera dei deputati l'onorevole Faralli aveva sollevato la stessa obiezione del senatore Roveda, all'inizio della discussione, sul fatto che due rappresentanti dei lavoratori dovessero essere nominati ad arbitrio del Prefetto. Si giunse quindi alla decisione di farli scegliere in una terna di nomi designati dalle rispettive Confederazioni. Ma poichè oltre le due confederazioni maggiori, ce n'è una terza, allora è stato detto: il Prefetto dovrà scegliere dalle due terne presentate dalle due Confederazioni sindacali che *in loco* raccolgano il maggior numero di aderenti. Può darsi infatti che in un determinato luogo quelle che sono le Confederazioni maggiori abbiano minore importanza, per numero di aderenti, di altre Confederazioni: saranno quindi queste che in quel determinato luogo dovranno essere rappresentate. Con queste precisazioni tutti sono stati d'accordo ed hanno votato favorevolmente.

GIUA. Nella discussione avvenuta nella riunione scorsa anche io avevo fatto quelle osservazioni che poi il collega senatore Roveda, come rappresentante di Associazione sindacale, aveva sostenuto con maggiore autorità.

Il problema, onorevole Commissario per il turismo, non è semplicemente quello delle associazioni sindacali e degli interessi sindacali. Il problema stesso non sarebbe sorto se in altre nomine si fosse proceduto rispettando la maggioranza esistente in campo sindacale. Le organizzazioni sindacali infatti non

hanno il solo scopo della difesa degli interessi sindacali, ma anche un altro scopo, il quale appunto non risulta dai chiarimenti datici dall'onorevole Commissario. Nel disegno di legge è detto: i due rappresentanti dei lavoratori vengono tratti dalle organizzazioni sindacali che hanno, localmente, la maggiore consistenza, ma all'atto pratico risulta questo, che si scelgono i rappresentanti di quelle due Confederazioni che hanno un numero di aderenti minore. La questione ad ogni modo non mi preoccupa in sè e per sè, perchè questi rappresentanti dei lavoratori, anche se fanno parte di una organizzazione che ha un minor numero di aderenti, possono svolgere ugualmente un lavoro proficuo. Ma il fatto è che se si escludono i rappresentanti della massima Confederazione, allora non abbiamo più un problema di carattere locale, ma un problema di carattere generale. Ritengo quindi che si debba trovare una formulazione dalla quale risulti in modo tassativo che tali rappresentanti debbono essere scelti tra quelli indicati dalle due organizzazioni sindacali che, localmente, abbiano una maggiore consistenza numerica. Questo anche se nell'altro ramo del Parlamento si è approvato all'unanimità il testo del disegno di legge in esame.

Occorrerebbe quindi una migliore formulazione del disegno di legge, oppure, se i componenti della Commissione vogliono, richiedere un tassativo impegno, da parte del rappresentante del Governo, che si procederà localmente alla nomina di quei due rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno il maggior numero di iscritti. Se si addivene a questa conclusione, dichiaro di non opporre alcuna remora all'approvazione del disegno di legge.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Desidero far notare all'onorevole Giua che quello che egli ci chiede è già nella dizione stessa del disegno di legge, cosa che credo valga assai di più di qualunque dichiarazione del rappresentante del Governo. Dice infatti il testo dell'articolo unico: «... e di due rappresentanti dei lavoratori nominati dal Prefetto su terne di nomi designati dalle Associazioni sindacali locali ed a queste appartenenti, tenuto conto della consistenza delle Associazioni sindacali stesse». Quindi il Prefetto è già vincolato

dalla stessa dizione della legge e non può fare altrimenti.

Questo fu stabilito in seguito alle obiezioni mosse dai deputati dell'opposizione, al fine di evitare, nella scelta operata dal Prefetto, la esclusione dei rappresentanti di quella organizzazione ritenuta da essi la maggiore nel campo sindacale.

BRAITENBERG. Desidero rivolgere una domanda all'onorevole Commissario per il turismo: lo scopo di questa legge che discutiamo è quello di eliminare una disparità, finora esistente, tra i luoghi di cura dove esistono delle Aziende autonome e quelli dove vi sono invece Aziende demaniali dello Stato. Ora questa perequazione che si vuole ottenere non mi sembra raggiunta, perchè la nuova legge inserisce due criteri, diciamo pure, moderni che non trovano applicazione presso le altre Aziende. Desidererei sapere dall'onorevole Commissario per il turismo se sia intenzione del Governo di modificare il decreto legge del 1926: io mi riferisco alla nomina del Presidente del Comitato di amministrazione che negli altri luoghi di cura viene fatta dal Prefetto, mentre la legge che discutiamo oggi prevede, per queste Aziende demaniali, la nomina del Presidente attuata democraticamente per opera del Comitato di amministrazione.

Un secondo punto su cui voglio richiamare l'attenzione del Commissario per il turismo è questo: mentre nelle normali stazioni di cura i lavoratori non sono rappresentati, la nuova legge stabilisce per le Aziende demaniali una rappresentanza dei lavoratori; anzichè quindi aversi una perequazione, come si propone nel disegno di legge in esame, abbiamo una nuova sperequazione, che si potrebbe eliminare soltanto se il Governo fosse disposto a presentare un disegno di legge che modificasse la legge del 1926.

ROSATI, *relatore*. Credo che la Commissione possa accogliere le giuste richieste dell'onorevole Giua. Poichè la parola: « consistenza » potrebbe essere equivoca, noi possiamo dichiarare di darle questa interpretazione, cioè « consistenza numerica ». Credo che in tale senso il senatore Giua potrà aderire al disegno di legge in esame.

Per quel che riguarda il senatore Braitenberg debbo dire che egli evidentemente ha ragione, ma allo stato attuale delle cose non possiamo ovviare alla sperequazione da lui lamentata. Non credo peraltro che questa diversità nella costituzione del Comitato di amministrazione di queste Aziende possa essere di disturbo per l'andamento delle rispettive amministrazioni. Pregherei quindi il collega senatore Braitenberg, di non voler insistere sulle sue proposte.

BRAITENBERG. Ma io ho proposto di modificare la legge del 1926!

ROSATI, *relatore*. Quella legge, onorevole Braitenberg, non è ora in discussione. Noi non possiamo modificare quella legge in questa sede.

CARON. Concordo con quanto ha detto l'onorevole relatore. Accogliendo le pur giuste proposte del senatore Braitenberg, si potrebbe dare, sotto certi aspetti, l'impressione che si voglia ritardare l'approvazione di questo disegno di legge. Naturalmente concordo con il pensiero del senatore Braitenberg circa la notevole differenza che intercorre tra un Presidente nominato democraticamente dal Consiglio di amministrazione e un Presidente nominato dal Prefetto. Ora la domanda posta dal senatore Braitenberg è se il Governo crede opportuno di provvedere a regolare una volta per sempre, in una legge organica, queste Aziende di cura e gli altri Enti periferici del turismo. Mi associo quindi alla domanda del senatore Braitenberg per sapere se il Governo intende predisporre un provvedimento generale che serva a migliorare e a razionalizzare o, meglio, a democratizzare le Aziende autonome di cura ed anche gli Enti periferici del turismo.

TAMBURRANO. Mi ero associato alla richiesta del senatore Roveda, ma se a verbale risulta che dove nella legge è scritto « consistenza » si deve intendere « consistenza numerica », allora voterò anch'io in favore di questo disegno di legge.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Il disegno di legge in esame è di iniziativa di due deputati che si interessano particolarmente a queste Aziende demaniali. Lo scopo di essi non era tanto quello di adeguare la situazione di queste Aziende demaniali alle altre, ma di

dare la possibilità a queste Aziende di avere un maggiore sviluppo, un interessamento, un intervento da parte dei fattori economici locali, maggiore di quello che non possono avere oggi con un Comitato di amministrazione dove vi è il rappresentante del Prefetto, il gestore e il direttore. I due deputati avevano un fine limitato di rapida attuazione, quello cioè di immettere nei Consigli di amministrazione di queste Aziende quei rappresentanti della vita economica locale che sono quelli che sostengono, in ultima analisi, le Aziende autonome con i contributi che danno. La questione dei rappresentanti dei lavoratori è venuta poi. Ma io vi pregherei di questo: perfezioniamo per ora questo punto, senza voler allargare la questione, perchè non ne sarebbe questa la sede e perchè occorre predisporre un disegno di legge organico che provveda ad una revisione di tutta la legislazione che riguarda le Aziende autonome. Ma relativamente a questo argomento, a farci rimanere dubbiosi circa la convenienza attuale di una tale revisione, vi è anche un'altra ragione, la quale è da ricercarsi proprio nella Costituzione. In essa troviamo infatti attribuita all'Ente Regione la facoltà di legiferare in materia di turismo. È questa una materia (lo dico per inciso) sulla quale ci si sta attualmente ravvedendo, perchè si verrebbe a spezzare quella che è la linea armonica di una legislazione uniforme per il turismo in tutto il nostro Stato. Dobbiamo quindi, ad ogni modo, vedere quale posizione assumeranno queste Regioni, e in particolare le Regioni a Statuto speciale, relativamente alla facoltà di legiferare. Se non attendessimo, creeremmo leggi nel vuoto, perchè l'Ente Regione non è di fatto ancora esistente. Dobbiamo quindi attendere le norme di attuazione della Costituzione che determinino i limiti della facoltà di legiferare della Regione in materia di turismo. Finchè non ci saranno queste delimitazioni, noi non possiamo procedere oltre.

Pregherei pertanto il senatore Braitenberg, pur tenendo conto delle sue giuste osservazioni, di rendersi conto della difficoltà da parte del Governo di presentare addirittura un disegno di legge organico, che riguardasse tutta la materia e lo pregherei altresì, per questo, di attendere che siano delimitate le competenze della Regione nel campo del turismo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Do lettura dell'articolo unico:

« Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1^o luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, si applicano anche al Comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di Aziende demaniali patrimoniali.

« Il Comitato di amministrazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dei cennati Comuni è composto: di un rappresentante del Demanio, nominato dal Ministro delle finanze, di un membro, designato nel proprio seno dagli speciali comitati o commissioni di vigilanza o di amministrazione, istituiti per la gestione delle singole Aziende patrimoniali; di un membro nominato dal Prefetto della provincia; di un membro nominato dall'ammi-

nistrazione comunale; dei rappresentanti indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'articolo 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, e di due rappresentanti dei lavoratori nominati dal Prefetto su terne di nomi designati dalle associazioni sindacali locali ed a queste appartenenti, tenuto conto della consistenza delle associazioni sindacali stesse.

« Il Presidente è nominato nel seno del comitato di amministrazione.

« È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il disegno di legge si intende pertanto approvato.

La riunione termina alle ore 12,20.